



COMUNE DI CARDITO

(Provincia di Napoli)

www.comune.cardito.na.it

DISCIPLINA SULL'OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO E/O PRIVATO ALL'ESTERNO DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, PUBBLICI ESERCIZI ED ESERCIZI SIMILARI E DETERMINAZIONE DEI LIMITI E DELLE MODALITA' DI ESPOSIZIONE DELLA MERCE.

(Allegato al Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione del relativo canone)

Approvato con deliberazione del C.C. n.13 in data 23/04/2014 (in vigore dal 23/04/2014)

INDICE GENERALE

Art. 1 – Oggetto e finalità	Pagina 3
Art. 2 – Definizioni	Pagina 3
Art. 3 – Tipologie di occupazione e durata	Pagina 4
Art. 4 – Condizioni e criteri generali per le occupazioni di suolo pubblico	Pagina 4
Art. 5 – Esercizi commerciali: limiti	Pagina 4
Art. 6 – Esercizi commerciali: divieti	Pagina 5
Art. 7 – Pubblici esercizi: limiti e divieti	Pagina 5
Art. 8 – Esercizi delle attività artigianali: limiti e divieti	Pagina 6
Art. 9 – Condizioni e criteri per occupazioni edili	Pagina 6
Art. 10 – Condizioni e criteri per occupazioni per operazioni di carico e scarico	Pagina 6
Art. 11 – Criteri per occupazioni per esercizio di attività in concomitanza con manifestazioni	Pagina 7
Art. 12 – Modalità di presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione e/o Concessione	Pagina 7
Art. 13 – Deposito cauzionale	Pagina 8
Art. 14 – Domanda di rinnovo	Pagina 8
Art. 15 – Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione	Pagina 8
Art. 16 – Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area occupata	Pagina 9
Art. 17 – Rinuncia	Pagina 10
Art. 18 – Subentro	Pagina 10
Art. 19 – Gratuità dell'occupazione	Pagina 10
Art. 20 – Obblighi e prescrizioni	Pagina 10
Art. 21 – Sanzioni	Pagina 10
Art. 22 – Disposizioni transitorie e finali	Pagina 11

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente disciplinare, nell'ambito della autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa e della potestà regolamentare riconosciute ai Comuni per effetto degli artt. 5, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione Italiana e degli artt. 3 e 7 e 7 bis del T.U.LL.EE.LL., approvato con D.Lgs. del 20/08/2000 n. 267 e s.m.i., e nei limiti imposti dai principi dettati dalla legislazione in materia di Enti Locali e con riferimento all'esercizio delle funzioni ad essi conferite, disciplina in termini particolareggiati l'occupazione di aree e spazi quale allegato 1) del Regolamento COSAP del Comune di Cardito, di cui risulta parte integrante e sostanziale.
2. Il presente disciplinare si riferisce pertanto all'approfondimento dell'occupazione di suolo pubblico e/o privato gravato da servitù di uso pubblico.
3. Si considerano sottoposte a servitù di uso pubblico le aree private aperte su spazi o vie pubbliche, inserite nell'ambito della toponomastica comunale sulle quali l'Amministrazione abbia provveduto negli anni alla manutenzione ordinaria e straordinaria dotandole di pubblici servizi (pavimentazione, sistema di raccolta delle acque, pubblica illuminazione, ecc.).
4. Le finalità del presente disciplinare sono le seguenti:
 - a) ordinare le modalità di occupazione del suolo mediante la collocazione di elementi di arredo degli spazi all'aperto prospicienti i pubblici esercizi, le attività commerciali ed artigianali;
 - b) individuare criteri di indirizzo per le altre tipologie di occupazione;
 - c) garantire il decoro e la fruibilità dello spazio pubblico e/o di uso pubblico, con particolare riguardo alla qualità del tessuto urbano assicurandone il corretto uso secondo principi di sicurezza e di qualificazione funzionale dell'ambiente cittadino.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente disciplinare si definisce per:
 - a) Occupazione di suolo pubblico, la sottrazione di suolo pubblico alla comune disponibilità dei cittadini, a favore di un uso specifico, temporaneo o permanente, mediante installazioni e/o opere di arredo degli spazi all'aperto;
 - b) Attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la vendita per il consumo sul posto che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano il prodotto nei locali dell'esercizio o in un'area aperta al pubblico, attrezzati allo scopo;
 - c) Esercizio commerciale, i soli esercizi per il commercio al dettaglio;
 - d) Laboratori artigianali, esclusivamente le attività artigianali per la produzione e la vendita di prodotti di gastronomia (ad es. pizzerie al taglio, rosticcerie, gelaterie, ecc.);
 - e) Autorizzazione/Concessione l'atto abilitativo necessario per l'occupazione di suolo pubblico o ad uso pubblico con le connesse installazioni;
 - f) Vetrine espositive, un insieme di elementi mobili uniti e facilmente rimovibili, occorrenti per l'esposizione di prodotti alimentari e non.
 - g) Occupazione temporanea, quella di durata inferiore a dodici mesi.
 - h) Occupazione permanente, quelle occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno e che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
 - i) Dehors, l'insieme degli elementi (mobili o smontabili o comunque facilmente rimovibili e non devono prevedere alcuna infissione al suolo pubblico) posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico (o privato gravato da servitù di passaggio pubblico) che costituisce, delimita e arreda lo spazio per il ristoro all'aperto antistante e complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande.
2. Gli elementi di un dehors sono classificati come di seguito indicato:
 - a) Tavoli , sedie, poltroncine;
 - b) Fioriere ed elementi di delimitazione appoggiati a terra;
 - c) Pedane;
 - d) Stufe ad irraggiamento;
 - e) Impianto di illuminazione;
 - f) Cestini per raccolta rifiuti;
 - g) Ombrelloni;
 - h) Tende e coperture di varie tipologie come meglio indicato nell'articolo che segue.

3. I tavoli, le sedie, gli ombrelloni e le coperture dovranno essere coordinati tra loro, nei materiali, nei colori e nello stile; nella scelta dei colori e dei materiali dovrà essere ricercata un'armonia cromatica con eventuali coperture ed il contesto ambientale di riferimento, privilegiando tonalità tenui.
4. Le fioriere e gli elementi di delimitazione appoggiati a terra, opachi o trasparenti, non devono superare i 120 cm di altezza.
5. Sono consentite pedane di superficie non superiore a quella dello spazio pubblico autorizzato, prevalentemente finalizzate a rendere omogeneo il piano di calpestio, ad eliminare le barriere architettoniche ed a consentire l'allocazione di impianti: tali pedane dovranno essere adeguatamente raccordate alle superfici circostanti e non potranno di norma superare l'altezza di 10 cm.
6. Non è consentito l'ancoraggio a terra delle strutture; le pedane non devono interferire con gli elementi dell'arredo urbano esistenti, né impedire l'accesso ad eventuali caditoie o chiusini esistenti.
7. Per gli apparecchi riscaldanti è consentita l'installazione di funghi riscaldanti omologati e muniti di regolare certificazione di sicurezza nelle tipologie più semplici.
8. L'impianto elettrico ed i relativi collegamenti dovranno essere realizzati in conformità alle norme CEI vigenti.
9. Le strutture e i manufatti devono essere collocati e realizzati per poter resistere alle azioni degli agenti atmosferici.
10. Qualunque danno o incidente a persone e cose sarà a totale carico dell'intestatario della autorizzazione e/o concessione, restando il Comune esonerato da ogni responsabilità sia civile che penale.

Art. 3 - Tipologie di occupazione e durata

1. Le concessioni/autorizzazioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche possono essere a carattere permanente o a carattere temporaneo. Il carattere di temporaneità deriva dalla intrinseca natura dell'attività di occupazione realizzata, a seconda che sia destinata a rispondere ad esigenze limitate nel tempo e transitorie, piuttosto che permanenti.
2. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, sia pari o superiore all'anno e per un massimo di tre anni.
3. Alla scadenza della concessione resta ferma la possibilità di chiederne il rinnovo.
4. Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di autorizzazione, è inferiore all'anno.

Art. 4 - Condizioni e criteri generali per le occupazioni di suolo pubblico

1. Le aree e gli spazi pubblici che possono formare oggetto di richiesta di utilizzo in base a quanto disposto dal presente disciplinare sono le seguenti:
 - Spazi inerenti le piazze;
 - Aree pedonali;
 - Aree verdi;
 - Aree sottoposte a servitù di uso pubblico.

Art. 5 - Esercizi commerciali: limiti

1. L'occupazione da parte degli esercizi commerciali, autorizzati ai sensi dell'articolo 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, deve essere effettuata lungo i lati dell'esercizio, senza superare in larghezza il fronte stesso (o i fronti in caso di negozio con più lati affacciati sullo spazio pubblico).
2. Fatto salvo quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del citato D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, l'occupazione può essere effettuata per una profondità massima, misurata dal "filo muro" dell'esercizio, non superiore alla metà del marciapiede o area adibita al transito dei pedoni e dei diversamente abili, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili larga non meno di metri 1,5 (misurata dalla linea di confine del marciapiede o area adibita al transito pedonale, verso il fronte dell'esercizio) e, in ogni caso, per una profondità massima non superiore a metri 3.
3. Qualora le ridotte dimensioni del marciapiede non consentano il rispetto di tali limiti, fermo il limite massimo del 50% di cui sopra, dovrà comunque essere lasciato uno spazio completamente libero di larghezza costante almeno pari a 100 centimetri ed in tal caso il fronte dell'occupazione non potrà superare il fronte dell'esercizio.

4. Qualora il marciapiede o l'area adibita al transito pedonale superi i metri 3 di profondità è consentita l'occupazione dei 2/3 dello stesso, fermo restando che in ogni caso l'occupazione non può superare i metri 3, anche in presenza di eventuali coperture (fisse o mobili) di maggior profondità.
5. Gli esercizi commerciali che, per la loro particolare ubicazione, presentino un fronte arretrato in misura superiore a metri 3,00 rispetto ai fronti di entrambi gli edifici adiacenti sui due lati, hanno facoltà di aumentare il limite massimo di profondità dell'occupazione sopra fissato in metri 3,00, al fine di allinearsi ai fronti degli stessi edifici adiacenti.
6. La misura dell'aumento consentito non può in ogni caso essere superiore a metri 1,50 e deve essere effettuata nel rispetto degli altri limiti previsti al precedente punto 2).
7. La medesima facoltà è concessa anche agli esercizi commerciali che presentino le stesse caratteristiche di arretratezza del fronte, da un lato rispetto ad altro edificio adiacente, e dall'altro rispetto alla presenza di strutture di sostegno fissate al suolo che costituiscono ostacolo alla piena visibilità della merce esposta.
8. Gli espositori per la merce non possono, di norma, superare l'altezza di cm. 150.
9. E' consentito un aumento di ulteriori cm. 35, fino ad un'altezza massima di cm. 185, per i manichini e per gli altri espositori che, in relazione alla tipologia della merce esposta, presentano abitualmente dimensioni maggiori.
10. I manichini e gli altri espositori più alti di cm. 150 devono obbligatoriamente essere collocati ad una distanza non superiore a metri 1 dal "filo muro" dell'esercizio.
11. Ferma restando l'osservanza delle norme in materia edilizia, sui muri esterni degli esercizi è consentito installare provvisoriamente vetrinette espositive chiuse, di profondità massima pari a cm. 40 e poste ad un'altezza non superiore a cm. 220.
12. Per gli esercizi commerciali del settore alimentare autorizzati ad effettuare il consumo sul posto dei prodotti venduti, è fatto assoluto divieto collocare sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti venduti e/o effettuare la somministrazione degli stessi.
13. A detti esercizi è consentita l'occupazione esterna esclusivamente per la collocazione di piante decorative in vaso, sedute quali panche, sedie e poltroncine, con seduta di altezza non superiore a cm. 45 da terra, nonché piani di appoggio delle dimensioni non superiori a cm.60 di diametro e con un'altezza minima di cm.110 da terra.
14. La suddetta occupazione potrà avvenire per una profondità massima di metri 2, misurata dal "filo muro" dell'esercizio, sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili larga non meno di metri 1,5.

Art. 6 - Esercizi commerciali: divieti

1. Fatta salva la possibilità di collocare all'esterno di ogni esercizio piante decorative in vaso, a condizione che queste ultime siano collocate ad una distanza non superiore a metri 1 dal "filo muro" dell'esercizio, e' fatto assoluto divieto di:
 - a) Occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con ogni genere di espositori per la merce e piante per decorazioni.
 - b) Apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.
 - c) Appendere o appoggiare la merce agli alberi, alle colonne e/o ai muri esterni dei fabbricati, alle porte d'ingresso degli esercizi, alle reti di confine, ai muretti di cinta, ai pali della luce e della segnaletica, alle insegne, alle tende solari o tettoie e alle relative strutture di sostegno.
 - d) Appendere la merce in corrispondenza degli ingressi dei locali, anche se collocata all'interno dell'esercizio, in modo tale che la stessa insista sulle entrate.
 - e) Collocare a terra la merce in esposizione.

Art. 7 - Pubblici esercizi: limiti e divieti

1. Possono richiedere l'occupazione del suolo pubblico i titolari di attività di somministrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, che dispongono di piena accessibilità ai servizi da parte dei soggetti diversamente abili, ivi compresa la disponibilità di servizi igienici autonomamente accessibili secondo quanto stabilito dalle normative vigenti.
2. L'occupazione esterna da parte dei pubblici esercizi (bar, ristoranti ecc.) mediante tavoli, sedie, panche, piante per decorazioni è consentita per l'intera estensione dell'area di proprietà privata aperta, purché, in mancanza o insufficienza di marciapiede area pubblica adibita al transito pedonale, rimanga libera una zona larga non meno di metri 1,5 per consentire la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili.
3. E' fatto assoluto divieto di:

- occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con tavoli, panche, piante per decorazioni e sedie, anche se utilizzate dai titolari degli esercizi e/o dal personale dipendente.
- apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio.

Art. 8 - Esercizi delle attività artigianali: limiti e divieti

1. Fermo restando il divieto assoluto di collocare sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti venduti e/o effettuare la somministrazione degli stessi, l'occupazione esterna da parte delle attività artigianali, in possesso di licenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443, quali gelaterie, rosticcerie, pizzerie al taglio e gastronomie in genere da asporto, è consentita esclusivamente per la collocazione di piante decorative in vaso, sedute quali panche con seduta di altezza non superiore a cm. 45 da terra, nonché piani di appoggio delle dimensioni non superiori a cm. 60 di diametro e con un'altezza minima di cm.110 da terra.
2. La suddetta occupazione potrà avvenire per una profondità massima di metri 2, misurata dal "filo muro" dell'esercizio, sempre che rimanga libera una porzione di zona per la circolazione dei pedoni e dei diversamente abili larga non meno di metri 1,5.
3. E' fatto assoluto divieto di:
 - occupare le banchine e le aree destinate alla circolazione dei veicoli con sedute e piante;
 - apporre frontalmente e lateralmente alle tende esterne qualunque tipo di telo provvisorio;
 - collocare sia all'interno dei locali sia nelle aree esterne tavoli e sedie per fare consumare sul posto i prodotti venduti ed effettuare la somministrazione degli stessi poiché la collocazione di dette attrezzature costituisce esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, così come il servizio assistito, ed è sanzionato a termine di legge.

Art. 9 – Condizioni e criteri per occupazioni edili

1. Le occupazioni connesse allo svolgimento di attività edilizie devono effettuarsi nel rispetto del Codice della Strada, del Regolamento di Polizia Urbana e delle norme per l'installazione dei cantieri edili D. Lgs. 81/08 e non possono effettuarsi prima dell'ottenimento del titolo abilitante i lavori edili stessi;
2. I pannelli, le reti o i teli posti a protezione dei ponteggi ed a delimitazione del cantiere dovranno essere opportunamente segnalati, mantenuti costantemente in condizioni di decoro e di sicurezza, al fine di non arrecare disturbo o intralcio alla circolazione dei pedoni e dei veicoli, danni per la pubblica e privata incolumità. Per i cantieri di durata superiore a sei mesi dovranno essere utilizzati esclusivamente pannelli decorati.
3. Qualora vengano utilizzati, a protezione dei cantieri e delle impalcature, pannelli, reti o teli decorati con particolari disegni od effetti, comunque non contrari al pubblico decoro, una superficie non superiore al 50% dello spazio disponibile in verticale potrà essere utilizzato per l'installazione di supporti pubblicitari, conformi al Regolamento Comunale per l'applicazione della imposta sulla pubblicità e con pagamento dell'imposta sulla pubblicità in misura ridotta del 50%;
4. Le occupazioni realizzate per lo svolgimento di attività edilizie connesse ad un titolo edilizio (CIL, DIA, SCIA,) potranno essere rilasciate per un periodo massimo di un anno, mentre le concessioni per occupazioni suolo pubblico connesse ad un Permesso di Costruire potranno prevedere una durata massima non superiore a 3 anni, salva in entrambi i casi la facoltà di proroga connessa alla validità del titolo edilizio abilitante i lavori edili.

Art. 10 - Condizioni e criteri per occupazioni per operazioni di carico e scarico

1. Per le occupazioni temporanee connesse ad attività di carico e scarico o recupero di calcinacci e dei materiali edili per non più di 8 ore al giorno e per non più di 30 o 60 giornate l'anno, potranno essere rilasciate autorizzazioni per occupazioni ricorrenti con pagamento di un importo anticipato per metro quadro occupato, parametrato in via convenzionale alla tariffa legato al singolo autocarro o automezzo di cantiere e valevole per 365 giorni dall'atto del rilascio.
2. Una volta ottenuta l'autorizzazione, il titolare per usufruire dell'occupazione provvederà, almeno 72 ore prima, a comunicare via fax al Comando della Polizia Municipale il giorno e la zona interessata dalle operazioni al fine dell'apposizione della opportuna segnaletica.
3. Ulteriori disposizioni di dettaglio potranno essere approvate dalla Giunta con apposito disciplinare.

Art. 11 - Criteri per occupazioni per esercizio di attività in concomitanza con manifestazioni

1. E' consentita, previa richiesta di autorizzazione, l'occupazione di suolo pubblico temporanea per l'installazione di bancarelle e/o di attrazioni per l'esercizio delle attività di mestieri girovaghi, in occasione di feste patronali, sagre, cerimonie religiose, manifestazioni, inaugurazioni ecc.
2. In occasione dei suddetti eventi particolari, al solo fine di consentire un corretto svolgimento degli stessi, potrà essere autorizzata, dietro Nulla Osta del Comando di Polizia Municipale, anche l'occupazione temporanea di spazi destinati alla sosta o al transito dei veicoli, per la superficie e il tempo strettamente necessari.

Art 12 - Modalità di presentazione della domanda e per il rilascio dell'autorizzazione e/o Concessione

1. In conformità a quanto previsto anche dal regolamento COSAP, l'istanza per il rilascio dell'autorizzazione o la concessione del suolo pubblico, deve essere presentata dal soggetto titolare della attività.
2. Le domande, conformi ai modelli predisposti dal competente Servizio di Attività Produttive, disponibili presso il servizio medesimo, dovranno essere corredate, a seconda della tipologia e dello scopo dell'occupazione, dalla seguente documentazione:
 - a) planimetrie in due copie (in tre qualora la domanda riguardi un'area verde) in scala 1: 100 o 1:200, nelle quali siano opportunamente evidenziati: tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina viabile vigente sull'area su cui si intende effettuare l'occupazione, della presenza di segnaletica stradale che necessita di integrazione, ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali, e/o di chiusini per sottoservizi. In caso di richieste riguardanti il posizionamento di elementi di arredo devono, inoltre essere presentate altrettante planimetrie in scala 1:50 nelle quali siano indicate le caratteristiche della struttura, piante, prospetti e sezioni quotati dell'installazione proposta con la distribuzione degli arredi ed impianti interni, ove previsti e con i necessari riferimenti all'edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici. In ogni caso gli elaborati devono essere redatti da tecnico abilitato alla professione;
 - b) relazione tecnica illustrativa a firma di tecnico abilitato all'esercizio della professione;
 - c) specificazioni relative a tutti gli elementi significativi di arredo (tavoli, sedie, e se previsti pedane, delimitazioni, coperture, elementi per il riscaldamento, fioriere, cestini per rifiuti), anche attraverso riproduzioni fotografiche o copie di estratti di catalogo in tre copie;
 - d) fotografie a colori (formato minimo cm. 9x12) frontali e laterali del luogo dove dovranno essere inseriti gli arredi, in duplice copia;
 - e) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio) e del proprietario dell'unità immobiliare qualora la struttura venga posta a contatto di un edificio o su area privata;
 - f) nulla osta della proprietà dell'edificio (condominio), del proprietario dell'unità immobiliare e dell'esercente del negozio adiacente qualora l'occupazione si estenda anche in aree limitrofe rispetto alla proiezione del pubblico esercizio richiedente;
 - g) dichiarazione sostitutiva dell'iscrizione alla Camera di Commercio;
 - h) copia dell'autorizzazione per l'esercizio di attività di somministrazione o denuncia di inizio attività a seguito di subingresso nella titolarità o nella gestione dell'attività;
 - i) copia dell'autorizzazione sanitaria per l'esercizio di attività di laboratorio artigianale di produzione alimenti;
 - j) dichiarazione che gli eventuali impianti elettrici e/o gas saranno realizzati ai sensi delle normative vigenti;
 - k) dichiarazione che gli elementi ed attrezzature per la somministrazione di alimenti e bevande saranno realizzate nel rispetto delle normative vigenti e impegno ad ottenere il previsto nulla-osta igienico sanitario;
 - l) copie dei versamenti delle tasse e dei tributi comunali inerenti l'occupazione, relativi all'anno precedente (nel caso di rinnovo dell'autorizzazione);
 - m) autorizzazione del responsabile dell'edificio di culto ove richiesto, ai sensi del presente regolamento;
 - n) (solo per le occupazioni permanenti o per quelle stagionali) attestazione dell'avvenuto versamento dell'importo;
 - o) versamento dei diritti di istruttoria e rimborso spese dovuti ai sensi dell'art. 14 del Regolamento COSAP;
 - p) copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
 - q) marca da bollo da apporre sull'atto di autorizzazione o di concessione.
3. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio Attività Produttive dietro parere obbligatorio del Servizio di "Polizia Municipale" e, nel caso di occupazioni connesse allo svolgimento di attività edilizie, e/o per operazioni di carico e scarico, anche del Servizio "Edilizia Pubblica e Privata".

4. La concessione/autorizzazione di occupazione di suolo pubblico permanente o temporanea per la collocazione di Dehors, ovvero di elementi di arredo sarà rilasciata sempre dal Responsabile del Servizio Attività Produttive, previo parere favorevole del Responsabile del Servizio Urbanistica.
5. Sull'atto di concessione verrà prescritto l'obbligo di presentare, entro 30 giorni dal rilascio, una relazione fotografica in duplice copia sulla struttura realizzata.
6. Dell'avvenuto rilascio dell'autorizzazione o della concessione il Responsabile del Servizio attività Produttive deve dare comunicazione agli altri servizi interessati, in particolare al Servizio Tributi che gestisce la riscossione COSAP e al Servizio di Polizia Municipale per quanto concerne la vigilanza;
7. La concessione/autorizzazione dovrà essere rilasciata dall'ufficio competente entro 60 giorni dalla presentazione della domanda; il termine potrà essere sospeso per non più di una volta e per un massimo di 30 giorni per l'acquisizione di certificazioni e/ o integrazioni documentali.
8. Per le occupazioni temporanee di durata inferiore non superiore a 7 giorni la richiesta di autorizzazione va indirizzata al Servizio di Attività Produttive, al Comando della Polizia Municipale e presentata almeno quattro giorni prima della decorrenza dell'occupazione;
9. Il Responsabile competente provvederà ad emettere l'autorizzazione, ove necessario dietro nulla osta del Comando di Polizia Municipale per le relative problematiche inerenti il traffico e di ordine pubblico, entro e non oltre cinque giorni dalla presentazione.

Art. 13 - Deposito cauzionale

1. Ad integrazione di quanto disposto dal regolamento COSAP, le autorizzazioni e le concessioni per le occupazioni di suolo pubblico, ove comportino l'esercizio di attività che mettano a rischio il patrimonio pubblico (pavimentazioni, impianti, elementi di arredo o essenze arboree, ecc.) potranno essere rilasciate solo a seguito di costituzione di apposito deposito cauzionale, quantificato annualmente dalla giunta comunale a metro quadro, in ragione delle caratteristiche dell'area occupata.
2. La cauzione potrà essere presentata anche sotto forma di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria; in tal caso il documento dovrà prevedere la clausola che impegna il garante a versare l'importo "a prima richiesta" ed entro il termine di 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.
3. In caso di utilizzo delle somme depositate da parte dell'Amministrazione per il ripristino di eventuali danni causati dall'occupazione, l'importo garantito dovrà essere reintegrato entro 15 giorni dalla formale richiesta dell'Amministrazione Comunale.
4. La cauzione non è comunque dovuta per le occupazioni realizzate da privati.

Art. 14 - Domanda di rinnovo

1. Le domande di rinnovo devono essere presentate, dallo stesso soggetto già autorizzato, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'atto di autorizzazione o di concessione cui si riferiscono.
2. La domanda di rinnovo può essere presentata in carta semplice, citando solo l'estremo dell'atto iniziale e con dichiarazione di parte specificando se le modalità di occupazione sono rimaste le medesime.
3. Nel caso in cui il soggetto richiedente non rispetti il termine di cui al comma 1, o siano cambiate le modalità di occupazione, l'ufficio considererà la domanda come una nuova istanza e provvederà pertanto a chiedere la documentazione integrativa, compreso il pagamento dell'imposta di bollo.

Art. 15 - Decadenza, sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. La decadenza dall'atto di autorizzazione o di concessione si verifica nei seguenti casi:
 - a) violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
 - b) violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
 - a. danni alle proprietà comunali;
 - c) violazioni del disposto relativo al divieto di sub concessione ed alle modalità di subentro nell'uso del bene concesso disciplinate dal successivo articolo 18 concernente il subentro;
 - d) mancato versamento del canone e della sanzione amministrativa nel caso di occupazione abusiva disciplinata dal regolamento COSAP;

- e) richiesta di nuova concessione/autorizzazione di occupazione su suolo pubblico dall'altro lato dello stesso spazio nel caso in cui non venga rispettato l'obbligo di ricondurre la profondità della occupazione al limite complessivo del 50%;
2. La decadenza non comporta diritto alla restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera dal pagamento di quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. La decadenza è dichiarata con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.
4. L'autorizzazione e la concessione si estinguono:
 - a. per scadenza del termine previsto ove non sia rinnovata;
 - b. per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 17 riguardante la rinuncia.
5. La concessione è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a. agli arredi autorizzati siano apportate sensibili modificazioni rispetto al progetto approvato;
 - b. gli impianti non risultino conformi alla normativa vigente;
 - c. la mancanza di manutenzione nuoce al decoro e alla pulizia dei luoghi, provochi pericolo per le persone e/o le cose e comporti il venir meno delle condizioni igienico - sanitarie;
 - b) i manufatti non risultino essere nelle medesime condizioni di efficienza tecnico-estetica posseduti al momento del rilascio della concessione.
6. Nel caso della sospensione di cui sopra, l'occupazione del suolo pubblico e l'attività ivi esercitata potrà riprendere solo quando sarà accertato il venir meno dei presupposti di fatto che legittimano l'adozione del provvedimento di sospensione.
7. La concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:
 - a) le attività svolte sull'area siano causa di disturbo alla quiete dei residenti, ove tale disturbo venga accertato dalle autorità competenti;
 - b) in caso di mancato pagamento del canone dovuto per l'occupazione di suolo pubblico e/o del TARES;
 - c) nel caso di reiterazione delle violazioni di cui al precedente comma 5;
 - d) I provvedimenti di cui ai commi 5 e 6, sono adottati dal soggetto competente al rilascio dell'autorizzazione o concessione, previa notifica di un atto di diffida con cui si intima la regolarizzazione della situazione e l'eliminazione delle cause che hanno determinato le irregolarità accertate, nei termini indicati nella diffida stessa.
8. I presupposti di fatto per l'applicazione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti sono accertati dalla Polizia Municipale, che trasmette le relative segnalazioni all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione per l'adozione degli opportuni provvedimenti.
9. I provvedimenti di cui al presente articolo e di cui al successivo articolo sono adottati in osservanza della normativa vigente in materia di disciplina generale del procedimento amministrativo.

Art. 16 - Revoca e sospensione per motivi di interesse pubblico, lavori nell'area occupata

1. Per motivi di interesse pubblico l'autorizzazione o la concessione di occupazione del suolo pubblico è revocata con provvedimento motivato del soggetto competente al rilascio che provvede alla comunicazione al destinatario con almeno 30 giorni di preavviso. In casi di motivata urgenza la comunicazione alla parte può avvenire con 10 giorni di preavviso.
2. L'autorizzazione o la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa per motivi di interesse pubblico, con provvedimento del soggetto preposto al rilascio del provvedimento, nei seguenti casi:
 - a. ogni qualvolta nella località interessata debbano effettuarsi lavori per esecuzione di opere di pubblico interesse, manutenzione delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi o per interventi di manutenzione, non realizzabili con soluzioni alternative, del condominio ove ha sede il pubblico esercizio. In tal caso il responsabile del provvedimento di concessione provvede a comunicare al destinatario la data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutti gli arredi con rimozione a carico degli esercenti. Tale comunicazione, qualora non comporti revoche della concessione dovrà avvenire con 15 giorni di preavviso;
 - b. per l'effettuazione di lavori di pronto intervento che necessitino della rimozione immediata degli arredi, la comunicazione alla parte può avvenire in forma urgente. Nel caso in cui non fosse possibile la comunicazione in forma urgente per chiusura dell'esercizio, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere le strutture;
 - c. per l'effettuazione di manifestazioni, regolarmente autorizzate dall'Amministrazione Comunale, che interessino l'area oggetto di occupazione, con preavviso di almeno cinque giorni. I costi saranno a carico del concessionario.
3. Nel caso di revoca o sospensione della concessione di occupazione di suolo pubblico per motivi di interesse pubblico è previsto il rimborso del canone versato anticipatamente.

Art. 17 – Rinuncia

1. La rinuncia all'occupazione regolarmente concessa, deve essere comunicata dal titolare della concessione o nel caso di impossibilità sopravvenuta da persone dallo stesso delegate o legittimate ad agire per esse, prima dell'inizio dell'occupazione.
2. La minore durata del periodo di occupazione dovrà essere immediatamente comunicato all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione o della concessione al fine della verifica dell'effettiva rimozione dell'occupazione. Solo a seguito di tale verifica potrà essere richiesto, al soggetto incaricato della riscossione del COSAP, la relativa riduzione del canone dovuto.

Art. 18 – Subentro

1. Il provvedimento di autorizzazione o di concessione per l'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri salvo il caso in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione e ne dia preventiva comunicazione all'Amministrazione Comunale.
2. Il subentrante rimane obbligato nei confronti del Comune con le modalità e nei termini del primo concessionario e per la durata residua dell'atto di autorizzazione o concessione.

Art. 19 - Gratuità dell'occupazione

1. In occasione di eventi di particolare rilevanza pubblica o nell'ambito di manifestazioni patrocinate dall'Amministrazione Comunale, la giunta con proprio atto può conferire indirizzi per la gratuità dell'occupazione.

Art. 20 - Obblighi e prescrizioni

1. Qualsiasi danno arrecato ai cittadini, al suolo e ai beni pubblici o a proprietà private dagli elementi di arredo posizionati o nel corso delle attività svolte nelle aree occupate, deve essere risarcito dai titolari dell'autorizzazione o della concessione.
2. Per danni arrecati alla pavimentazione stradale, alle alberature ed al patrimonio verde o ad altro bene di proprietà pubblica, i settori comunali competenti, relativamente al tipo di danno provocato, provvederanno all'esecuzione di specifici interventi di ripristino, previa diffida, addebitando al concessionario le spese sostenute oltre ad applicare le sanzioni previste dalla normativa vigente.
3. In tal caso si provvederà automaticamente all'utilizzo del deposito cauzionale o all'incameramento della relativa polizza prestata.

Art. 21 – Sanzioni

1. Per l'occupazione abusiva di suolo pubblico nonché nel caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni previste nei provvedimenti di concessione/autorizzazione, si applicano le sanzioni previste dall'art 20 del decreto legislativo 30 aprile n. 285, oltre al pagamento delle somme dovute in base al Regolamento COSAP.
2. Per le violazioni alle disposizioni del presente disciplinare, diverse da quelle di cui al comma 1, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100,00 Euro ad un massimo di 500,00 Euro; inoltre saranno adottate misure finalizzate a ripristinare il corretto utilizzo degli spazi occupati e lo stato dei luoghi.
3. Per le violazioni alle norme del presente disciplinare, in ordine alle quali non è prevista alcuna specifica sanzione da leggi e altri regolamenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da venticinque a cinquecento euro disposta dall'art 16 comma 1 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
4. L'omesso ripristino delle corrette condizioni di utilizzo degli spazi sarà causa ostativa al rilascio di autorizzazione o concessione o alla proroga e al rinnovo della medesima per la durata di mesi 12.
5. Con riguardo all'occupazione abusiva del suolo pubblico se l'autore dell'illecito è titolare di autorizzazione rilasciata in applicazione dell'articolo 7 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, o dell'articolo 5 della legge 8 Agosto 1985, n. 443, o dell'articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, detta autorizzazione è sospesa per un periodo graduale di dieci, venti e trenta giorni a secondo se l'illecito viene ripetuto rispettivamente per una, per due o per tre volte nell'arco degli ultimi dodici mesi. Per lo stesso periodo, nel caso di ulteriore reiterazione delle violazioni, ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n.689, le autorizzazioni su indicate sono revocate dal

responsabile competente con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e successive modificazioni.

Art. 22 - Disposizioni transitorie e finali

1. Tutti i soggetti titolari di occupazioni già in essere nel territorio comunale dovranno, al momento della scadenza dell'autorizzazione o della concessione, presentare una nuova richiesta conforme al Regolamento Cosap, salvo la revoca anticipata per contrasto con le norme regolamentari.
2. Il presente disciplinare costituisce parte specifica, integrante e sostanziale del Regolamento COSAP e con esso entra in vigore.